



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
n. 410 del 31/03/2021

Proponente: STAFF Formazione del personale e Sviluppo Risorse

Oggetto: Schema tipo Convezioni con Enti/Scuole OSS. _APPROVAZIONE_

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 4915 del 25/03/2021 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo – Dott. Alessandro MACCIONI

il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Massimo D'ANGELO

Hash .pdf (SHA256):

1801e919c03520fee77016e2b21de98006bf30691eb3232932efded3341502a1

Hash .p7m (SHA256):

302decc4ef93308201e2df94ef6fa38a6c32fa0cf1227abc268838ef90cc97d4

Firme digitali apposte sulla proposta:

Mara Fabrizio, Alessandro Maccioni, Massimo D'Angelo, Roberto Bacchetta

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Gilberto GENTILI)*

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi di cui all'art. 18 comma 1 lettera a) della Legge 24/06/1997 n. 196, gli Enti universitari e altri Enti di formazione abilitati, in qualità di "Soggetti Promotori" possono promuovere tirocini formativi presso aziende pubbliche e private;
- il tirocinio curriculare fa parte dell'attività formativa dei Corsi di studio e si attiva in osservanza del D.M. 509/99 e del D.M. 270/04;
- con Delibera del Direttore Generale n.1037 del 17/12/2013 è stato istituito il "Regolamento aziendale per l'ammissione ai tirocini formativi curricolari";
- l'USL Umbria1, (settore di attività: 86.10.10 - Ospedali e case di cura generici) d'ora in poi denominata "Ente Ospitante", P.IVA 03301860544, con sede legale in Perugia, Via G. Guerra 21, d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante", rappresentata legalmente dal Direttore Generale dott. Gilberto Gentili, che con nota prot. n°0050328 del 22/03/2021 ha delegato il Dott. Roberto Bacchetta, alla sottoscrizione delle convenzioni con Enti di formazione/Università/Scuole pubbliche e private, che manifestano interesse e che siano ritenute idonee da questa Azienda, secondo l'apposito schema tipo, (All.1) cui il citato Dirigente è autorizzato ad apportare modifiche e integrazioni di dettaglio, purché non implicino oneri economici per l'Azienda.

Visti

- il Mansionario dell'Operatore Socio Sanitario, d'ora in poi, (OSS) del 22 febbraio 2001 pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19/04/2001, in seno alla Conferenza Stato Regioni definisce anche le ore di formazione e di attività del tirocinio;
- la Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, in cui l'Operatore Socio Sanitario Specializzato è stato definito come una nuova figura professionale che trova sintesi nei distinti profili professionali degli operatori dell'area sociale e di quella sanitaria e risponde in modo più adeguato all'evoluzione dei servizi alla persona, intesa nella globalità dei suoi bisogni;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12/09/2011 n. 24 fornisce chiarimenti in merito all'art. 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 dedicato ai livelli minimi di tutela in materia di tirocini formativi;
- il Regolamento Aziendale per l'ammissione ai tirocini curricolari adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1037 del 17 dicembre 2013.

Dato atto che

- l'attestato di qualifica professionale di OSS, si consegue al termine di un percorso formativo della durata di circa 1000 ore (composte rispettivamente da 450 ore di teoria, 100 ore di esercitazioni e 450 di tirocinio, comprensive di esame finale) organizzate in maniera differente a seconda dell'Ente che gestisce il percorso formativo;
- il Soggetto Promotore, (Scuola/Ente regolarmente autorizzato dalla Regione e presente nell'elenco regionale delle "Agenzie formative") provvederà al riconoscimento di un importo forfettario, quale rimborso per le attività di spese generali ed istruttorie pari ad €. 250,00 per ogni studente che verrà ammesso in questa Azienda per lo svolgimento del suddetto tirocinio;
- tale somma è da considerarsi al netto di IVA e verrà versata a questa Azienda, attraverso fatturazione elettronica da pagare entro 60 giorni dall'emissione della fattura al Soggetto Ospitante;
- ai sensi delle disposizioni di cui alla Tabella Allegato A al D.P.R. 26 Ottobre 1972, n.642 l'atto convenzionale di cui trattasi è soggetto alla Imposta di Bollo nella misura di € per ogni esemplare ed assolta, dalla parte richiedente, secondo quanto specificato nella convenzione
- dall'adozione del presente provvedimento non deriveranno oneri economici a carico di questa Azienda.

Tutto ciò premesso, si propone la seguente

DELIBERA

1. Approvare lo schema tipo di convenzione da proporre alle Scuole/Enti regolarmente autorizzati dalla Regione e presenti nell'elenco regionale delle "Agenzie formative" (All.1) quale parte integrante di questo atto;
2. Dall'adozione del presente provvedimento non deriveranno oneri economici a carico di questa Azienda;
3. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

ISTRUTTORE
Dott.ssa Mara Fabrizio

DIRIGENTE RESPONSABILE del
PROCEDIMENTO
Dott. Roberto Bacchetta

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO PER STUDENTI OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)

Premesso che

1. ai sensi dell'art. 52 del Testo Unico in materia di Sanità e Servizi sociali (L.R.11/2015) la Giunta della Regione Umbria ha necessità di provvedere alla programmazione dei corsi e alle attività didattico-formative relative all'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario, d'ora in poi, OSS;
2. i corsi possono essere gestiti, oltre che dalle Aziende Sanitarie, anche da organismi accreditati, con comprovata esperienza nel settore, secondo quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale), dal D.Lgs. 502/1992 e dalla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale);
3. che l'Ente di Formazione _____, con sede legale a _____ sito in via _____ Partita Iva _____, regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro di _____, accreditato dalla Regione _____ possiede i requisiti previsti dal Testo Unico sopracitato;
4. che lo stage/tirocinio ha una valenza didattica che risponde efficacemente alle necessità di completare gli obiettivi formativi previsti dal percorso;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI STIPULA QUANTO SEGUE

TRA

L'USL Umbria 1, (settore di attività: 86.10.10 - Ospedali e case di cura generici) d'ora in poi denominata "Ente Ospitante", P.IVA 03301860544, con sede legale in Perugia, Via G. Guerra 21, d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante", rappresentata legalmente dal Dott. Gentile Gilberto, che con Prot. n. 0050328 del 22/03/2021 ha delegato il Dott. Roberto Bacchetta alla sottoscrizione della presente Convenzione

E

L'Ente formativo _____ con sede legale in _____, sito in via _____ rappresentata legalmente dal Dott. _____ d'ora in poi Ente Promotore regolarmente iscritto ed autorizzato dalla Regione _____ e presente nell'elenco regionale delle "Agenzie formative";

Art. 1 Attivazione del tirocinio

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere su proposta del Soggetto Promotore ed in subordine alle disponibilità dei Responsabili delle Strutture/Servizi ed alle norme di ammissione previste dal Regolamento Aziendale citato in premessa, presso le proprie unità operative gli studenti dei corsi di studio dell'Ente Promotore.

Art. 2 Natura del tirocinio

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere su proposta del Soggetto Promotore ed in subordine alle disponibilità dei Responsabili delle Strutture/Servizi ed alle norme di ammissione previste dal Regolamento Aziendale citato in premessa, presso le proprie unità operative gli studenti dei corsi di studio dell'Ente Promotore.

Art.3 Obblighi del Soggetto Promotore

1. L'Ente Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché per la Responsabilità Civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore;
2. Il giudizio di idoneità alla mansione specifica di cui all'art. 41, comma 6, D.Lgs. 81/08, verrà rilasciato dal Medico Competente del Soggetto Promotore, ovvero interpellanza al Soggetto Ospitante di esprimere il detto giudizio di idoneità da parte del Medico Competente della Azienda USL Umbria 1.
3. Il Soggetto Promotore si impegna a riconoscere al Soggetto Ospitante un compenso, per ciascun studente ammesso a frequentare le proprie strutture, pari a €. 250,00 a titolo forfettario per le spese generali e amministrative;
4. Tali compensi saranno fatturati preventivamente dal Soggetto Ospitante al Soggetto Promotore che si impegna a corrisponderli entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. La mancata corresponsione dei suddetti emolumenti comporterà la recessione del contratto.

Art. 4 Obblighi del Soggetto Ospitante

1. Il Soggetto Ospitante individua il Tutor degli studenti ammessi, il quale cura l'inserimento del tirocinante nella struttura operativa presso la quale si svolge il tirocinio;
2. Il tutor aziendale avrà cura di far raggiungere gli obiettivi di ogni singolo studente assegnato e ne riferirà all'Ente Promotore anche ai fini della valutazione finale;
3. In caso di infortunio e/o sinistro durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna, attraverso il proprio tutor aziendale, ad informare immediatamente l'Ente Promotore,

il quale si impegna a sua volta di segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi di riferimento;

4. Il Soggetto Ospitante ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, 2 comma 1 lettera a) equipara i tirocinanti con i lavoratori e *sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti del testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi, connessi alla specifica attività svolta*".

Art. 6 Obblighi dello studente/tirocinante

1. Il tirocinio curriculare si svolge a titolo gratuito e non oneroso per il tirocinante;
2. Il Tirocinante è tenuto all'osservanza e al rispetto dei Regolamenti aziendali;
3. Il Tirocinante è obbligato a mantenere assoluta riservatezza ed a non divulgare notizie e fatti di cui venisse a conoscenza nel corso o per effetto del tirocinio.

Art. 5 Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati sensibili e personali di cui le parti vengono a conoscenza saranno trattati e custoditi agli atti d'ufficio e delle normative successive in vigore.

Art. 7 Durata e risoluzione della convenzione

1. La presente convenzione ha validità di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di stipula;
2. E' consentita, da una delle parti, il recesso in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo mediante disdetta della presente Convenzione con preavviso di almeno 1 (uno) mese da comunicare in forma scritta;
3. Resta inteso che, anche in caso di recesso, o di mancato rinnovo della convenzione saranno garantiti i tirocini in corso e i relativi obblighi fino al compimento degli stessi.

Art. 8 Spese di registrazione

1. La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2 nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004. L'imposta di bollo, nella misura di € _____ è assolta in modo virtuale dalla _____ ai sensi dell'Art. 15 del richiamato D.P.R. n. 642/1972.
2. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 9 Foro competente

1. Le parti si impegnano a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo mediante bonario componimento; solo nell'impossibilità di raggiungere un accordo, le parti espressamente convengono di accettare la giurisdizione italiana;
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Perugia.

Art.10 Norma finale

Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente Convenzione si rinvia alla normativa legislativa e del Codice Civile vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Firma per il Soggetto Promotore

Firma per il Soggetto Ospitante

[documento firmato digitalmente]